

**VERBALE DI ACCORDO**  
**per il rinnovo dei CCNL 5 agosto 1999 del settore marittimo.**

**FILT/CGIL                      CONFITARMA**

**FIT/CISL                        FEDARLINEA**

**UILTRASPORTI**

**Roma, 11 giugno 2003**

Il giorno 11 giugno 2003 in Roma, presso la sede della Confitarma si sono incontrate

la Confitarma rappresentata dal dott. Giovanni Delle Piane con l'assistenza del dott. Roberto Aglieta, sig. Tommaso Pacchelli, dott. Claudio Barbieri,

l'Assorimorchiatori rappresentata dal dott. Paolo Berardi                      e

la Fedarlinea rappresentata dal dott. Giuseppe Ravera, cap. Giovanni Rizzo, dott. Lorenzo Paolizzi

con le Segreterie Nazionali della

FILT/CGIL, rappresentata da Roberto Scotti, Roberto Luvini, Massimo Ercolani,

FIT/CISL, rappresentata da Remo Di Fiore, Claudio Zari,

UILTRASPORTI rappresentata da Giuseppe Caronia, Angelo Patimo

e con la partecipazione di una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali e alla presenza di una vasta rappresentanza di delegati aziendali.

Le parti, nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del 23 luglio 1993, hanno rinnovato i contratti collettivi nazionali del settore marittimo, sia per quanto concerne gli aspetti normativi che economici.

La parte economica scadrà il 31 dicembre 2004 e quella normativa il 31 dicembre 2006.

L'incremento retributivo complessivo è stato frazionato in due tranches, la prima con decorrenza 1° luglio 2003, la seconda con decorrenza 1° marzo 2004.

Nella individuazione della percentuale di aumento retributivo le parti hanno tenuto conto, in armonia con quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del 23 luglio 1993, del tasso di inflazione programmato per il biennio 2003-2004 e dello scostamento tra il tasso di inflazione che si è realizzato nel biennio 2001-2002 e quello programmato per lo stesso biennio.

Le parti si danno reciprocamente atto che in occasione del rinnovo economico dei contratti collettivi nazionali per il biennio 2005-2006 l'eventuale recupero dello scarto tra inflazione programmata ed inflazione registrata a consuntivo nel periodo 2003-2004, calcolato secondo i criteri previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, terrà conto degli incrementi economici corrisposti in occasione del presente accordo.

**UNA-TANTUM**

Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2003 è determinata una cifra una-tantum di cui alla tabella 1, corrisposta al personale in servizio alla data della firma del presente accordo in base ai criteri di seguito indicati.

Un sesto di tale cifra (quota mensile) verrà corrisposta ai marittimi in C.R.L. per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2003.

Al personale in Turno Particolare le quote mensili o pro-rata verranno corrisposte per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003.

Ai marittimi in Turno Generale, imbarcati alla data della firma del presente accordo verranno corrisposte quote mensili o pro-rata per il periodo di effettivo imbarco effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003. Ai marittimi in Turno Generale, già sbarcati e che reimbarcheranno con la stessa società entro il 1° agosto 2003, dovrà essere corrisposta la quota di una-tantum relativa ai periodi di effettivo imbarco effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003.

### **INDENNITA' DI NAVIGAZIONE**

Si allegano le tabelle aggiornate delle nuove indennità di navigazione a valere dal 1° luglio 2003.

#### **CONTRATTO ALISCAFI**

Art. 5 rubricato tabelle di armamento aggiungere:

RHS 160 foil master

Comandante

Direttore

1 Motorista

2 Marinai

1 Mozzo

#### **INCREMENTO MINIMO CONTRATTUALE CONGLOBATO PER COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA.**

Ai Comandanti e Direttori di Macchina per i quali trova applicazione il presente contratto è riconosciuto lo stesso incremento del minimo contrattuale conglobato derivante per le medesime qualifiche dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1999 per i Capitani di Lungo Corso al Comando e Capitani alla direzione di macchina di navi dell'Armamento libero e delle Società del Gruppo Tirrenia non in Regolamento Organico.

#### **Art. 23 – Indennità di navigazione**

Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del servizio reso, a decorrere dal 1° luglio 2004 l'indennità di navigazione è fissata nelle seguenti misure per ciascuna ora ordinaria di presenza a bordo prevista dall'art. 9:

- Comandante e Direttore di Macchina	€ 1,26
- 1° Ufficiale	€ 0,31
- Sottufficiale	€ 0,19
- Comune	€ 0,18
- Giovanotto	€ 0,11
- Mozzo	€ 0,10

Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità di navigazione sarà la seguente:

- Comandante e Direttore di Macchina	€ 1,59
- 1° Ufficiale	€ 0,39
- Sottufficiale	€ 0,24
- Comune	€ 0,23
- Giovanotto	€ 0,15
- Mozzo	€ 0,13

Le quote annuali dell'indennità di navigazione riportate in nota al presente articolo sono aumentate di € 60,00.

Allievi Ufficiali – Allievi Sottufficiali - Allievi Comuni

Considerato che

- la formazione di ufficiali italiani è obiettivo comune delle parti firmatarie;
  - i contributi per l'imbarco di detti allievi sono cessati con il 31/12/2001;
  - le richieste di finanziamento avanzate dalle parti non hanno trovato per ora accoglimento;
  - la formazione degli Allievi sottufficiali e comuni rientra tra gli interessi prioritari delle aziende armatoriali;
  - tenuto altresì conto dell'esigenza di avviare percorsi formativi finalizzati alle qualifiche Allievi ufficiali, Allievi sottufficiali e Allievi comuni;
- le parti convengono che
- a. le aziende armatoriali interessate all'imbarco di dette figure professionali incontreranno a livello nazionale le organizzazioni sindacali per definire i percorsi formativi;
  - b. la retribuzione per le qualifiche relative al progetto, per il periodo stabilito nello stesso, sarà pari per gli Allievi ufficiali al 70% del minimo contrattuale conglobato della stessa qualifica, al 50% di quello del Comune per gli Allievi sottufficiali e al 50% di quello del Mozzo per gli Allievi comuni;
  - c. al termine del periodo di formazione il personale ritenuto idoneo, compatibilmente con le disponibilità aziendali, potrà essere imbarcato con la qualifica per la quale ha effettuato il periodo di formazione.

### **COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE**

Premesso

- Che il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha espressamente previsto la riforma del collocamento della gente di mare, prevedendo il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio;
  - Che, secondo il medesimo decreto legislativo, tale riforma dovrà essere realizzata mediante apposito regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- considerato
- Che, alla luce del mutato contesto socio-economico, le parti hanno già espresso in varie sedi l'urgente necessità di una complessiva riforma del collocamento della gente di mare;
  - Che tale esigenza, evidenziata dalle OO.SS. dei lavoratori anche nella piattaforma rivendicativa presentata in occasione del presente rinnovo contrattuale, presuppone l'acquisizione di una esatta conoscenza delle dimensioni relative al mercato del lavoro nel settore marittimo;
  - Che solo una volta note le predette caratteristiche dimensionali del mercato si potrà dar corso all'individuazione di strumenti idonei ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

è stato convenuto quanto segue:

in vista del migliore soddisfacimento delle istanze sopra richiamate, le parti si attiveranno per definire congiuntamente le modalità del loro coinvolgimento nella fase di predisposizione dell'emanando regolamento, concordando ogni utile contributo alla sua stesura.

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le Parti, nello spirito di quanto già previsto nel "Protocollo di intesa sulle politiche attive del lavoro marittimo e sulla formazione professionale", convengono sulla necessità di ricercare tutte le opportunità che le normative europee, nazionali e regionali possono offrire per lo sviluppo di attività formative per i marittimi italiani.

La formazione professionale è resa sempre più impellente dal processo di internazionalizzazione della flotta nazionale.

In tale prospettiva le Aziende dell'armamento privato e pubblico aderiranno ai Fondi paritetici per la formazione, costituiti in applicazione della L.38/2000.

I programmi di formazione, che dovranno ottenere l'approvazione da parte degli organi statutari dei rispettivi Fondi, saranno indirizzati ai marittimi e potranno riguardare materie quali: la sicurezza della navigazione, la prevenzione e la tutela della salute, lo studio della lingua inglese, ecc..

\* \* \* \* \*

Per le aziende dell'armamento privato, le Parti convengono di utilizzare una parte delle risorse finanziarie del Fondo nazionale marittimi, per organizzare i corsi di formazione di base (basic training) previsti dalla Convenzione STCW '95, per coloro che intendono iniziare la carriera nel settore marittimi.

Tale iniziativa, che dovrà vedere coinvolte le organizzazioni sindacali, avrà lo scopo di agevolare i giovani diplomati e non, che avrebbero difficoltà nel finanziarsi i corsi di base, senza i quali non possono essere imbarcati.

In ragione di quanto sopra si rende necessaria la modifica dello Statuto e del Regolamento del Fondo nazionale marittimi, per consentire al Fondo stesso di destinare alla formazione di base una parte delle proprie risorse finanziarie, che sono costituite dai versamenti delle Aziende dell'armamento privato.

Tutele assicurative

A decorrere dal 1° gennaio 2004 le vigenti intese sulla materia in oggetto sono così modificate:

- Al punto 1, l'importo di € 201,42 è sostituito con € 261,00. Inoltre, la somma di 85,22 euro è sostituita da 86,00 euro e quella di 116,20 euro con 175,00 euro.
- Viene istituita una fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni con un importo pari a € 20.660,00. Pertanto al punto 3 lettera a) dopo le parole: "fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00 (già Lit. 60.000.000)" viene aggiunto: "fino a 45 anni non compiuti un indennizzo pari a € 20.660,00".

**CONTRIBUTO A CARICO DEI LAVORATORI MARITTIMI ED AMMINISTRATIVI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.**

Le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI allo scopo di far conoscere a tutti i lavoratori marittimi ed amministrativi i propri diritti/doveri nell'ambito del rapporto di lavoro, si impegnano a stampare o a fornire su supporto informatico i contratti collettivi nazionali di lavoro fornendo ad ogni lavoratore interessato una copia del proprio CCNL.

A tale scopo, in occasione della firma dell'accordo di rinnovo del CCNL ad ogni marittimo/amministrativo sarà trattenuto un contributo così calcolato:

minimo contrattuale

26

Ferma restando per il marittimo/amministrativo la facoltà di esprimere parere scritto contrario con raccomandata individuale entro 5 giorni dal ritiro della busta paga, il versamento dei contributi verrà effettuato non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla consegna della busta paga.

Le aziende provvederanno a versare i contributi trattenuti ai marittimi/amministrativi sul c/c bancario n. 940 intestato al "Fondo Marinaro" FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Via Abruzzi n.12 - 00187 Roma - Filiale 37 - ABI 1025 - CAB 03240.

TABELLA 1

	Aumento 1° luglio 2003	Min. contrat.le 1° luglio 2003	Scatto ex 5% 1° luglio 2003	Scatto ex 3% 1° Marzo 2004	Scatto ex 2% 1° luglio 2003	Una tantum per i mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile, maggio e giugno 2003
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl	€ 75,50	€ 2.577,54			€ 39,72	€ 588,90
Direttore di macchina - navi superiori a 3000 tsl	€ 73,00	€ 2.438,88			€ 37,10	€ 569,40

Padrone marittimo su mezzi navali speciali (Saipem)	€	65,66	€ 2.254,27	€ 83,50	€ 50,10	€	€ 512,13
Meccanico navale su mezzi navali speciali (Saipem)	€	65,66	€ 2.254,27	€ 83,50	€ 50,10	€	€ 512,13
1° Ufficiale extra mediterraneo/lungo corso	€	48,77	€ 1.674,53	€ 56,06	€ 33,63	€	€ 380,43
2° Uff.le mediterraneo	€	48,01	€ 1.648,50	€ 54,81	€ 32,89	€	€ 374,51
2° Ufficiale extra mediterraneo/lungo corso	€	41,19	€ 1.414,24	€ 43,63	€ 26,18	€	€ 321,29
1° Uff.le mediterraneo	€	40,28	€ 1.382,81	€ 42,11	€ 25,27	€	€ 314,15
3° Ufficiale extra mediterraneo/lungo corso	€	38,33	€ 1.315,91	€ 38,93	€ 23,36	€	€ 298,95
3° Uff.le mediterraneo	€	37,62	€ 1.291,49	€ 37,76	€ 22,66	€	€ 293,41
Sottuff.le Capo Servizio/Nostromo	€	35,68	€ 1.224,89	€ 34,62	€ 20,77	€	€ 278,28
Sottuff.le non Capo serv./Cuoco Carpentiere/Tankista/Elettricista	€	34,34	€ 1.179,06	€ 32,45	€ 19,47	€	€ 267,86
Barista Tirrenia/Adriatica	€	32,26	€ 1.107,46	€ 27,62	€ 16,58	€	€ 251,60
Comune di coperta e di macchina Comune polivalente/Cameriere 2° cuoco/Fuochista/Ingrassatore Barista regionali	€	30,43	€ 1.044,67	€ 26,05	€ 15,63	€	€ 237,33
Carbonaio	€	30,30	€ 1.040,44	€ 25,86	€ 15,51	€	€ 236,37
All.vo uff.le con più di 9 mesi di nav.ne	€	28,71	€ 985,57			€	€ 223,91
All.vo Uff.le con meno di 9 mesi di nav.ne	€	27,74	€ 952,26			€	€ 216,34
Giovan.to di macc./giovan.to di 1^ garzone di 1^	€	27,47	€ 943,16	€ 21,23	€ 12,74	€	€ 214,27
Giovan.to di 2^/Garzone di 2^/ Garzone di cucina	€	26,49	€ 909,61	€ 19,64	€ 11,78	€	€ 206,65
Mozzo/Piccolo di camera e cucina/ allievo comune polivalente	€	25,50	€ 867,86	€ 17,67	€ 10,60	€	€ 198,90
Padrone marittimo al comando su navi da 151e fino a 3000tsl o 4000tsc	€	48,77	€ 1.674,53	€ 56,06	€ 33,63	€	€ 380,43
Meccanico navale alla direz. di macchina su navi da 151 e fino a 3000tsl o 4000tsc	€	48,77	€ 1.674,53	€ 56,06	€ 33,63	€	€ 380,43
1° Uff.le senza titolo profes.le su navi da 151e fino a 3000tsl o 4000tsc	€	41,70	€ 1.431,60	€ 44,51	€ 26,71	€	€ 325,24
2° Uff.le senza titolo profes.le su navi da 151e fino a 3000tsl o 4000tsc	€	36,32	€ 1.246,83	€ 35,69	€ 21,41	€	€ 283,26
Comandante in ^ su navi da crociera	€	66,10	€ 2.269,44	€ 84,53	€ 50,71	€ 33,81	€ 515,58
Dirett. di macc. in 2^ su navi da crociera	€	66,10	€ 2.269,44	€ 84,53	€ 50,71	€ 33,81	€ 515,58
Direttore sanitario su navi da crociera	€	67,58	€ 2.320,20	€ 86,82	€ 52,09	€ 34,73	€ 527,11
1° Uff.le/1° Commiss. su navi da crociera	€	45,23	€ 1.552,74	€ 50,23	€ 30,14	€	€ 352,76

2° Uff.le/2°Commis. su navi da crociera	€ 38,56	€ 1.323,87	€ 39,31	€ 23,59	€ 300,76
3°Uff.le/3°Commis. su navi da crociera	€ 36,04	€ 1.237,52	€ 53,18	€ 21,11	€ 281,15
Sottuff.le capo servizio su navi da croc.	€ 33,16	€ 1.138,38	€ 30,47	€ 18,27	€ 258,62
Sottuff.le su navi da crociera	€ 31,99	€ 1.098,25	€ 28,56	€ 17,13	€ 249,50
Comune su navi da crociera	€ 28,50	€ 978,45	€ 22,85	€ 13,71	€ 222,29
Carbonaio su navi da crociera	€ 28,14	€ 966,24	€ 22,27	€ 13,35	€ 219,52
3° cuoco su navi da crociera	€ 26,88	€ 922,97	€ 20,20	€ 12,12	€ 209,69
Giovanotto di 1^/Giovan.to di macchina/Garzone di 1^/Garzone dicucina e lavanderia su navi da crociera	€ 25,49	€ 875,07	€ 17,92	€ 10,75	€ 198,80
Giovanotto di 2^/Garzone di 2^ su navi da crociera	€ 24,56	€ 843,15	€ 16,41	€ 9,85	€ 191,55
Mozzo/Piccolo/Accompagnatrice turistica su navi d crociera	€ 23,41	€ 803,76	€ 14,53	€ 8,71	€ 182,60
Allievo Uff.le +9mesi/Allievo Commis.rio +21 anni su navi da crociera	€ 26,87	€ 922,40			€ 209,55
Allievo Uff.le -9mesi/Allievo Commis.rio -21 anni su navi da crociera	€ 25,95	€ 890,87			€ 202,39
Allievo Ufficiale con contratto di formazione lavoro su navi da crociera	€ 25,46	€ 874,05			€ 198,57
Allievo Sottuff.le con contratto di formazione lavoro su navi da crociera	€ 21,43	€ 735,85			€ 167,17
Allievo Comune con contratto di formazione lavoro su navi da crociera	€ 19,18	€ 658,63			€ 149,63
Allievo Commis.+1 su navi da crociera	€ 20,25	€ 695,28			€ 157,96
Allievo Commis.-1 su navi da crociera	€ 19,52	€ 670,30			€ 152,28
Allievo Cuoco +1 su navi da crociera	€ 20,25	€ 695,28			€ 157,96
Allievo Cuoco -1 su navi da crociera	€ 19,52	€ 670,30			€ 152,28
Comandante rimorchiatori	€ 46,75	€ 1.605,12	€ 52,80		€ 364,66
Direttore di macchina rimorchiatori	€ 46,75	€ 1.605,12	€ 52,80		€ 364,66
1° Ufficiale rimorchiatori	€ 39,88	€ 1.369,32	€ 41,51		€ 311,09
2° Ufficiale rimorchiatori	€ 38,31	€ 1.315,38	€ 38,93		€ 298,83
Sottufficiale rimorchiatori	€ 36,12	€ 1.240,03	€ 35,23		€ 281,71
Comune rmorchiatori	€ 34,34	€ 1.178,84	€ 32,45		€ 267,81
Giovanotto rimorchiatori	€ 28,68	€ 984,75	€ 23,22		€ 223,72
Mozzo rimorchiatori	€ 27,54	€ 945,39	€ 21,35		€ 214,78
Comandante aliscafi	€ 75,50	€ 1.810,77	€ 62,64	€ 37,58	€ 588,90

Direttore di macchina aliscafi	€ 73,00	€ 1.698,76	€ 57,27	€ 34,36	€ 569,40
1° Ufficiale aliscafi	€ 39,88	€ 1.369,32	€ 41,51	€ 24,91	€ 311,09
Sottufficiale aliscafi	€ 34,34	€ 1.179,06	€ 32,45	€ 19,47	€ 267,86
Comune aliscafi	€ 30,43	€ 1.044,67	€ 26,05	€ 15,63	€ 237,33
Giovanotto aliscafi	€ 27,61	€ 947,87	€ 21,45	€ 12,87	€ 215,34
Mozzo aliscafi	€ 26,00	€ 892,71	€ 18,84	€ 11,31	€ 202,81
Conduttore/Comandante/Direttore di macchina su navi fino a 151tsl	€ 36,77	€ 1.262,56	€ 37,24	€ 14,90	€ 286,83
Comandante/Conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	€ 36,77	€ 1.245,90	€ 35,24	€ 14,10	€ 286,83
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	€ 36,77	€ 1.238,67	€ 34,37	€ 13,75	€ 286,83
Ufficiale su navi fino a 151tsl	€ 32,35	€ 1.110,78	€ 30,00	€ 12,00	€ 252,35
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl	€ 30,12	€ 1.034,10	€ 26,38	€ 10,55	€ 234,93
Comune su navi fino a 151 tsl	€ 26,85	€ 921,90	€ 21,01	€ 8,41	€ 209,44
Giovanotto su navi fino a 151 tsl	€ 23,45	€ 805,28	€ 15,45	€ 6,18	€ 182,95
Mozzo su navi fino a 151 tsl	€ 22,66	€ 777,96	€ 14,15	€ 5,66	€ 176,74

-----  
**TABELLA 2**

	Aumento 1° marzo 2004	Min. contrat.le 1° marzo 2004	Scatto ex 5% 1° marzo 2004	Scatto ex 3% 1° Marzo 2004	Scatto ex 2% 1° marzo 2004
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl	€ 74,50	€ 2.652,04			€ 41,21
Direttore di macchina - navi superiori a 3000 tsl	€ 72,00	€ 2.510,88			€ 38,54
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (Saipem)	€ 63,47	€ 2.317,74	€ 86,68	€ 52,00	
Meccanico navale su mezzi navali speciali (Saipem)	€ 63,47	€ 2.317,74	€ 86,68	€ 52,00	
1° Ufficiale extra mediterraneo- neo/lungo corso	€ 47,15	€ 1.721,68	€ 58,42	€ 35,05	
2° Uff.le mediterraneo	€ 46,41	€ 1.694,92	€ 57,13	€ 34,28	
2° Ufficiale extra mediterraneo/lungo corso	€ 39,82	€ 1.454,06	€ 45,62	€ 27,37	
1° Uff.le mediterraneo	€ 38,93	€ 1.421,74	€ 44,06	€ 26,44	
3° Ufficiale extra mediterraneo/lungo corso	€ 37,05	€ 1.352,96	€ 40,78	€ 24,47	
3° Uff.le mediterraneo	€ 36,36	€ 1.327,85	€ 39,58	€ 23,75	
Sottuff.le Capo Servizio/Nostromo	€ 34,49	€ 1.259,37	€ 36,35	€ 21,80	
Sottuff.le non Capo serv./Cuoco Carpentiere/Tankista/Elettricista	€ 33,20	€ 1.212,26	€ 34,11	€ 20,47	

Barista Tirrenia/Adriatica	€ 31,18	€ 1.138,64	€ 29,18	€ 17,51		
Comune di coperta e di macchina Comune polivalente/Cameriere 2° cuoco/Fuochista/Ingrassatore Barista regionali	€ 29,41	€ 1.074,08	€ 27,52	€ 16,52		
Carbonaio	€ 29,29	€ 1.069,74	€ 27,32	€ 16,39		
All.vo uff.le con più di 9 mesi di nav.ne	€ 27,75	€ 1.013,31				
All.vo Uff.le con meno di 9 mesi di nav.ne	€ 26,81	€ 979,07				
Giovan.to di macc./giovan.to di 1^ garzone di 1^	€ 26,56	€ 969,72	€ 22,56	€ 13,54		
Giovan.to di 2^/Garzone di 2^/Garzone di cucina	€ 25,61	€ 935,22	€ 20,93	€ 12,55		
Mozzo/Piccolo di camera e cucina/allievo comune polivalente	€ 24,50	€ 892,36	€ 18,89	€ 11,33		
Padrone marittimo al comando su navi da 151e fino a 3000tsl o 4000tsc	€ 47,15	€ 1.721,68	€ 58,42	€ 35,05		
Meccanico navale alla direz. di macchina su navi da 151 e fino a 3000tsl o 4000tsc	€ 47,15	€ 1.721,68	€ 58,42	€ 35,05		
1° Uff.le senza titolo profes.le su navi da 151e fino a 3000tsl o 4000tsc	€ 40,31	€ 1.471,90	€ 46,53	€ 27,92		
2° Uff.le senza titolo profes.le su navi da 151e fino a 3000tsl o 4000tsc	€ 35,10	€ 1.281,93	€ 37,44	€ 22,46		
Comandante in ^ su navi da crociera	€ 63,90	€ 2.333,34	€ 87,72	€ 52,63	€	35,09
Dirett. di macc. in 2^ su navi da crociera	€ 63,90	€ 2.333,34	€ 87,72	€ 52,63	€	35,09
Direttore sanitario su navi da crociera	€ 65,33	€ 2.385,52	€ 90,09	€ 54,05	€	36,04
1° Uff.le/1° Commiss. su navi da crociera	€ 43,72	€ 1.596,45	€ 52,42	€ 31,45		
2° Uff.le/2°Commis. su navi da crociera	€ 37,27	€ 1.361,14	€ 41,17	€ 24,70		
3°Uff.le/3°Commis. su navi da crociera	€ 34,84	€ 1.272,37	€ 36,92	€ 22,16		
Sottuff.le capo servizio su navi da croc.	€ 32,05	€ 1.170,43	€ 32,07	€ 19,24		
Sottuff.le su navi da crociera	€ 30,92	€ 1.129,17	€ 30,11	€ 18,06		
Comune su navi da crociera	€ 27,55	€ 1.006,00	€ 24,23	€ 14,54		
Carbonaio su navi da crociera	€ 27,20	€ 993,45	€ 23,63	€ 14,17		
3° cuoco su navi da crociera	€ 25,99	€ 948,96	€ 21,50	€ 12,90		
Giovanotto di 1^/Giovan.to di macchina/ Garzone di 1^/Garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera	€ 24,64	€ 899,71	€ 19,16	€ 11,49		
Giovanotto di 2^/Garzone di 2^ su navi da crociera	€ 23,74	€ 866,89	€ 17,59	€ 10,56		
Mozzo/Piccolo/Accompagnatrice turisti ca su navi da crociera	€ 22,63	€ 826,39	€ 15,66	€ 9,39		
Allievo Uff.le +9mesi/Allievo Commis.rio +21 anni su navi da crociera	€ 25,97	€ 948,37				
Allievo Uff.le -9mesi/Allievo Commis.rio -21 anni su navi da crociera	€ 25,08	€ 915,95				

Allievo Ufficiale con contratto di formazione lavoro su navi da crociera	€ 24,61	€ 898,66		
Allievo Sottuff.le con contratto di formazione lavoro su navi da crociera	€ 20,72	€ 756,57		
Allievo Comune con contratto di formazione lavoro su navi da crociera	€ 18,54	€ 677,18		
Allievo Commis.+1 su navi da crociera	€ 19,58	€ 714,86		
Allievo Commis.-1 su navi da crociera	€ 18,87	€ 689,18		
Allievo Cuoco +1 su navi da crociera	€ 19,58	€ 714,86		
Allievo Cuoco -1 su navi da crociera	€ 18,87	€ 689,18		
Comandante rimorchiatori	€ 45,19	€ 1.650,31	€ 55,06	
Direttore di macchina rimorchiatori	€ 45,19	€ 1.650,31	€ 55,06	
1° Ufficiale rimorchiatori	€ 38,55	€ 1.407,88	€ 43,44	
2° Ufficiale rimorchiatori	€ 37,04	€ 1.352,42	€ 40,78	
Sottufficiale rimorchiatori	€ 34,91	€ 1.274,94	€ 36,97	
Comune rmorchiatori	€ 33,19	€ 1.212,03	€ 34,11	
Giovanotto rimorchiatori	€ 27,73	€ 1.012,48	€ 24,61	
Mozzo rimorchiatori	€ 26,62	€ 972,00	€ 22,68	
Comandante aliscafi	€ 74,50	€ 1.885,27	€ 66,36	€ 39,81
Direttore di macchina aliscafi	€ 72,00	€ 1.770,76	€ 60,87	€ 36,52
1° Ufficiale aliscafi	€ 38,55	€ 1.407,88	€ 43,44	€ 26,06
Sottufficiale aliscafi	€ 33,20	€ 1.212,26	€ 34,11	€ 20,47
Comune aliscafi	€ 29,41	€ 1.074,08	€ 27,52	€ 16,52
Giovanotto aliscafi	€ 26,69	€ 974,56	€ 22,78	€ 13,67
Mozzo aliscafi	€ 25,13	€ 917,85	€ 20,10	€ 12,06
Conduttore/Comandante/Direttore di macchina su navi fino a 151tsl	€ 35,55	€ 1.298,11	€ 39,02	€ 15,61
Comandante/Conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	€ 35,55	€ 1.298,11	€ 37,02	€ 14,81
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento	€ 35,55	€ 1.298,11	€ 36,15	€ 14,46
Ufficiale su navi fino a 151tsl	€ 31,27	€ 1.142,06	€ 31,56	€ 12,62
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl	€ 29,12	€ 1.063,21	€ 27,83	€ 11,13
Comune su navi fino a 151 tsl	€ 25,96	€ 947,86	€ 22,31	€ 8,93
Giovanotto su navi fino a 151 tsl	€ 22,67	€ 827,96	€ 16,59	€ 6,63

Mozzo su navi fino a 151 tsl	€ 21,90	€ 799,86	€ 15,25	€ 6,10
------------------------------	---------	----------	---------	--------

-----  
**Naviglio Maggiore - navi superiori a 3.000 tsl Indennità di navigazione di base dal**

- lungo corso e gran cabotaggio	1° luglio 2003
1° Ufficiale	Euro 4,29
2° Ufficiale	Euro 3,21
3° Ufficiale	Euro 2,60
Allievo Ufficiale	Euro 0,72
Nostromo/Sottufficiale capo servizio	Euro 2,42
Sottufficiale	Euro 2,32
Marinaio / Comune	Euro 1,64
Carbonaio	Euro 1,58
Giovanotto di 1^	Euro 0,63
Giovanotto di 2^	Euro 0,59
Mozzo	Euro 0,47

-----

NAVIGLIO MAGGIORE - NAVI SUPERIORI A 3.000 TSL

INDENNITA' DI NAVIGAZIONE

	Rischio cisterna e trasporto esplosivi Mediterraneo (1)	Rischio cisterna e trasporto esplosivi Extra Mediterraneo (1)	Navigazione estera dopo il 60° giorno di navigazione	Rischio guerra	Rischio epidemico
1° Ufficiale	Euro 11,42	Euro 12,06	Euro 4,50	Euro 54,00	Euro 3,70
2° Ufficiale	Euro 9,64	Euro 10,18	Euro 3,70	Euro 46,00	Euro 2,90
3° Ufficiale	Euro 8,96	Euro 9,46	Euro 3,50	Euro 43,00	Euro 2,60
Allievo Ufficiale	Euro 6,68	Euro 7,06	Euro 2,50	Euro 10,00	Euro 1,00
Nostromo/Sottufficiale Capo servizio	Euro 8,33	Euro 8,80	Euro 3,20	Euro 40,00	Euro 2,30
Sottufficiale	Euro 8,01	Euro 8,47	Euro 3,10	Euro 38,00	Euro 2,10
Marinaio/Comune	Euro 7,09	Euro 7,49	Euro 2,80	Euro 34,00	Euro 1,80
Carbonaio	Euro 7,07	Euro 7,47	Euro 2,70	Euro 33,50	Euro 1,70
Giovanotto di 1^	Euro 6,40	Euro 6,76	Euro 2,50	Euro 30,50	Euro 1,40
Giovanotto di 2^	Euro 6,18	Euro 6,53	Euro 2,40	Euro 29,50	Euro 1,30

Mozzo Euro 5,88 Euro 6,22 Euro 2,30 Euro 28,00 Euro 1,15

(1) Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del

tonnellaggio, le indennità verranno riconosciute nella misura del 75%

Gli Importi sopra indicati resteranno invariati per la durata del CCNL

-----

## NAVIGLIO MINORE NAVI DA 151 TSL A 3.000 TSL O 4.000 TSL

### INDENNITA' DI NAVIGAZIONE

	Rischio cisterna e trasporto esplosivi Mediterraneo (1)	Rischio cisterna e trasporto esplosivi Extra Mediterraneo (1)	Navigazione estera dopo il 60° giorno di navigazione	Rischio guerra	Rischio epidemico
Comandante con titolo professionale	Euro 12,15	Euro 12,84	Euro 4,60	Euro 74,80	Euro 3,30
Direttore di macchina con titolo professionale	Euro 11,33	Euro 11,97	Euro 4,30	Euro 69,70	Euro 3,00
Comandante (Padrone marittimo)	Euro 6,77	Euro 7,16	Euro 2,60	Euro 53,60	Euro 1,90
Direttore di macchina (Meccanico navale)	Euro 6,77	Euro 7,16	Euro 2,60	Euro 53,60	Euro 1,90
1° Ufficiale con titolo professionale	Euro 6,83	Euro 7,21	Euro 2,60	Euro 53,60	Euro 1,90
2° Ufficiale con titolo professionale	Euro 5,29	Euro 5,59	Euro 2,10	Euro 45,20	Euro 1,40
1° Ufficiale senza titolo professionale	Euro 5,40	Euro 5,70	Euro 2,10	Euro 46,10	Euro 1,40
2° Ufficiale senza titolo professionale	Euro 4,35	Euro 4,59	Euro 1,70	Euro 40,30	Euro 1,20
Nostromo/Sottufficiale Capo servizio	Euro 4,18	Euro 4,41	Euro 1,60	Euro 39,20	Euro 1,10
Sottufficiale	Euro 3,91	Euro 4,13	Euro 1,50	Euro 37,80	Euro 1,05
Marinaio/Comune	Euro 3,12	Euro 3,29	Euro 1,20	Euro 33,50	Euro 0,85
Giovanotto di 1^	Euro 2,52	Euro 2,67	Euro 1,00	Euro 30,20	Euro 0,70
Giovanotto di 2^	Euro 2,35	Euro 2,49	Euro 0,90	Euro 29,10	Euro 0,65
Mozzo	Euro 2,17	Euro 2,30	Euro 0,80	Euro 27,80	Euro 0,60

(L'indennità di navigazione di base resta invariata)

(1) Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità verranno riconosciute nella misura del 28%

Gli Importi sopra indicati resteranno invariati per la durata del CCNL

-----

### **CCNL PER I CAPITANI DI LUNGO CORSO AL COMANDO E CAPITANI DI MACCHINA ALLA DIREZIONE DI MACCHINA DI NAVI DELL'ARMAMENTO LIBERO E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO TIRRENIA NON IN REGOLAMENTO ORGANICO**

Per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 3.000 t.s.l. le parti convengono di elevare da € 1.342,79 a € 1.442,79 il contributo da versare per l'assicurazione sanitaria prevista dagli accordi sindacali vigenti.

Resta inteso che tali somme saranno ripartite per 2/3 a carico dell'armatore e per 1/3 a carico del comandante e direttore di macchina.

La quota a carico del datore di lavoro è comprensiva del contributo di solidarietà da versare all'INPS.

I minimi contrattuali in vigore dal 1° luglio 2003

Comandante € 2.577,54

Direttore di macchina € 2.438,88

I minimi contrattuali in vigore dal 1° marzo 2004

Comandante € 2.652,04

Direttore di macchina € 2.510,88

**Una-tantum**

Comandante € 588,90

Direttore di macchina € 569,40

I valori dell'indennità di navigazione sono riportati nella tabella allegata.

**FILT/CGIL**

**FIT/CISL**

**UILTRASPORTI**

**USCLAC**

**UNCDiM**

**CONFITARMA**

**FEDARLINEA**

**UNA-TANTUM**

Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2003 è determinata una cifra una-tantum di cui alla tabella 1, corrisposta al personale in servizio alla data della firma del presente accordo in base ai criteri di seguito indicati.

Un sesto di tale cifra (quota mensile) verrà corrisposta ai marittimi in C.R.L. per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2003.

Al personale in Turno Particolare le quote mensili o pro-rata verranno corrisposte per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003.

Ai marittimi in Turno Generale, imbarcati alla data della firma del presente accordo verranno corrisposte quote mensili o pro-rata per il periodo di effettivo imbarco effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003. Ai marittimi in Turno Generale, già sbarcati e che reimbarcheranno con la stessa società entro il 1° agosto 2003, dovrà essere corrisposta la quota di una-tantum relativa ai periodi di effettivo imbarco effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003.

-----  
CCNL COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA SU NAVI SUPERIORI A  
3.000 TSL

INDENNITA' DI  
NAVIGAZIONE DAL 1°  
luglio 2003

Nave da carico fino a 5.000 t.d.w.	Euro	1.000,64
Nave da carico da 5.001 a 20.000 t.d.w.	Euro	1.032,91
Nave da carico da 20.001 a 100.000 t.d.w.	Euro	1.071,65
Nave da carico oltre i 100.000 t.d.w.	Euro	1.116,84
Nave passeggeri fino a 1.500 t.s.l.	Euro	888,57
Nave passeggeri da 1.501 a 7.000 t.s.l.	Euro	917,23
Nave passeggeri da 7.001 a 20.000 t.s.l.	Euro	951,63
Nave passeggeri oltre 20.000 t.s.l.	Euro	991,75

Gli importi sopra elencati vengono ridotti del 20% per navigazione mediterranea

Per le tratte di navigazione che non superano e trenta minuti tra porto e porto, gli importi sopra elencati vengono ridotti del 25%

-----  
CCNL COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA SU NAVI SUPERIORI A 3.000 TSL

	Punto 2 a)	Punto 3 a)	Punto 4 a)	Punto 5 a)	Punto 6 a)
	Cisterna o gasiera	Infiammabili + 25%	Navigazione estera	Rischio guerra	Rischio epidemico
Comandante	Euro 16,00	Euro 13,00	Euro 7,00	Euro 77,00	Euro 7,00
Direttore di macchina	Euro 15,00	Euro 12,00	Euro 6,00	Euro 72,00	Euro 6,00

Gli importi sopra indicati resteranno invariati per la durata del CCNL

## RINNOVO DELLA PARTE NORMATIVA DEL CCNL RIMORCHIATORI

### **Articolo 2 – Tabelle di armamento**

Comma 2

Sostituire le parole "non può essere inferiore a quattro persone" con le parole "sarà di quattro persone".

Comma 3 cancellare il testo precedente ed inserire il seguente testo:

"3. La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di rimorchio alle navi a mezzo di idoneo verricello, o laddove una tabella a tre sia stata già concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:

Comandante  
Direttore di macchina  
Comune

Nei porti in cui, al momento della stipula del presente contratto, il servizio viene reso, con i rimorchiatori di cui sopra, da quattro persone di equipaggio, la eventuale riduzione a tre sarà realizzata previa intesa a livello aziendale. In tali casi l' Autorità Marittima potrà disporre l'integrazione delle tabelle, come sopra determinate, in presenza di condizioni meteo-marine avverse o per l'effettuazione di particolari servizi. Per rimorchiatori di nuova acquisizione la tabella di armamento sarà definita tra le parti a livello aziendale. Qualora non si raggiunga in sede locale un accordo sulla composizione numerica della tabella di armamento, sarà convocata la commissione di cui al successivo art. 45bis."

### **Articolo 7 – Infrazioni disciplinari e sanzioni**

"1. Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui all'art. 6, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno punite in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.

2. Qualora l'armatore ritenga che il lavoratore abbia commesso una infrazione o posto in essere un inadempimento che possono dar luogo a sanzione disciplinare provvederà a contestare al medesimo, a mezzo di lettera raccomandata con r.r., i fatti per i quali ha inteso aprire il procedimento disciplinare.

3. Il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. L'audizione deve avvenire entro due giorni dalla richiesta.

4. L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa fino a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
- licenziamento.

Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:

#### **a) Rimprovero verbale.**

Nel caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.

#### **b) Rimprovero scritto.**

Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e si infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto non prescritto dà la facoltà all'Azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.

**c) Multa.**

Vi si incorre per le seguenti infrazioni:

1. *Inosservanza dell'orario di lavoro.*
2. *Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e).*
3. *Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno.*
4. *Irregolarità ed inosservanze simili a quelle sopra descritte.*

*L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento del danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali ...*

*La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.*

**d) Sospensione.**

Vi si incorre per le seguenti infrazioni:

1. *Inosservanze ripetute dell'orario di lavoro.*
2. *Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno.*
3. *Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.*
4. *Presentarsi al lavoro o prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione.*
5. *Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3. della lettera e).*
6. *Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda.*
7. *Lieve insubordinazione verso i superiori.*
8. *Mancanze di analoghe gravità.*

*Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.*

**e) Licenziamento.**

Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:

1. *Assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno.*
2. *Assenze ingiustificate ripetute 2 volte, non cadute in prescrizione.*
3. *Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del rimorchiatore, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all'esecuzione del servizio di rimorchio.*
4. *Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini.*
5. *Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell'Azienda, al materiale di lavorazione o a persone.*
6. *Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.*
7. *Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei mezzi navali o degli uffici.*
8. *Furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti.*
9. *La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all'articolo 1251 del Codice della Navigazione o l'infrazione di due diverse mancanze*

*disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall'articolo 1252 del Codice della Navigazione.*

10. *Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale.*
11. *Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro.*
12. *Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un rimorchiatore in servizio di altura secondo le regole vigenti.*
13. *Mancanze di analoghe gravità.*

*Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., e 10., esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.*

*5. In tutti i casi in cui, nel presente regolamento, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni.*

*6. Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.*

Articolo 9 – Orario di lavoro

Comma 2

*Inserire alla fine del comma le parole "fatto salvo quanto previsto nel comma 4. La sospensione del lavoro per la consumazione del pasto non dovrà comportare una riduzione della resa annua di 2080 ore e dovrà essere concordata a livello aziendale."*

Comma 4 modificare come segue:

*"4. Nell'ipotesi di servizio a turni articolato nell'ambito delle 2080 ore annue con una media di 173 ore mensili, l'orario giornaliero di lavoro può superare le 8 ore senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario.*

*Qualora nella turnistica siano comprese ore di lavoro straordinario si potrà, solo con pattuizioni aziendali, compensarle con un periodo di riposo retribuito della stessa durata da godere entro 30 giorni.*

*Le prestazioni di lavoro straordinario, in turnistiche che si sviluppino in cicli temporali diversi da sette giorni, dovranno essere calcolate sulla base della seguente proporzione, riferita alla turnistica effettuata:  $40 : 7 = x : gg. \text{ turnistica}^*$  (vedi esempi sotto riportati)".*

Comma 5 modificare come segue:

*"5. Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto dalla 41<sup>ma</sup> ora per turni articolati su cicli di sette giorni. Per cicli di diversa durata trova applicazione quanto disposto al comma 4.*

*Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto quando derivi da scivolamenti dell'orario rispetto a quello previsto dalla turnistica aziendale."*

Comma 6 cancellare le seguenti parole:

*"A decorrere dal 31 maggio 1985".*

E' aggiunto un comma 9 (già contenuto nell'articolo 45):

*"Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al termine dell'orario stabilito dai turni e, nei casi previsti dal successivo ultimo comma dell'articolo 10, finché non sia sostituito."*

E' aggiunto un comma 10):

*"Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di lavoro di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 8 ore annue."*

---

\* *Ad esempio:*

– *per una turnistica sviluppata su sei giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo*

$$40 : 7 = x : 6$$

$$x = (40 * 6) / 7$$

$$x = 34,3$$

*pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 34,3<sup>ma</sup> ora.*

– *per una turnistica sviluppata su otto giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo*

$$40 : 7 = x : 8$$

$$x = (40 * 8) / 7$$

$$x = 45,7$$

*pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 45,7<sup>ma</sup> ora*

## Articolo 10 – Lavoro straordinario

Al termine del comma 3 aggiungere le seguenti parole:

*"... nei porti in cui il normale turno operativo portuale nell'arco diurno viene svolto con tre o meno di tre rimorchiatori. In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 50 ore."*

Aggiungere un comma 5:

*"Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già previsti nei contratti aziendali, le ore di straordinario saranno retribuite in ragione di un quarto (1/4) dell'intera ora qualora la prestazione non ecceda i quindici minuti, o in ragione di due quarti (2/4) qualora la prestazione non ecceda i trenta minuti. Se la prestazione ecceda i 30 minuti verrà retribuita l'intera ora di straordinario."*

E' aggiunto un ultimo comma (già contenuto nell'articolo 45):

*"Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sarà sostituito, fermo restando che la sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore dalla cessazione del turno."*

### **DICHIARAZIONE A VERBALE DI ASSORIMORCHIATORI E CONFITARMA**

Le crescenti esigenze di efficienza del servizio, di raggiungimento della massima produttività nell'operatività portuale, di dare tempestiva risposta alle richieste dell'utenza, comportano la necessità di compiere con le OO.SS. un approfondimento, entro i prossimi due anni, sull'organizzazione del servizio stesso, con particolare riguardo alla possibilità di distinguere i tempi di attesa rispetto ai tempi di lavoro effettivamente trascorsi a bordo.

#### Articolo 20 bis – Indennità di navigazione nazionale

*"1. Le parti, preso atto che finora il contratto collettivo nazionale non prevedeva un compenso per il disagio derivante dallo svolgimento del lavoro a bordo delle unità adibite al servizio di rimorchio e che quel disagio si è acuito anche in considerazione dei nuovi assetti normativi contenuti nel presente accordo (in particolare di quelli in materia di tabelle di armamento e di flessibilità dell'orario di lavoro), convengono di istituire una indennità di navigazione, detta nazionale per distinguerla da quella eventualmente prevista dalla contrattazione integrativa.*

*2. Gli importi dell'indennità di navigazione nazionale, come risulta dal comma seguente, sono differenziati in relazione al porto nel quale i lavoratori svolgono la loro attività, per tener conto delle diverse turnistiche adottate in vista delle specifiche esigenze scaturenti dalle diverse dimensioni delle realtà portuali e, quindi, il loro importo è determinato in funzione del numero dei rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio rilasciato ai sensi dell'art. 102, Codice della Navigazione.*

*I lavoratori hanno diritto a percepire l'indennità di navigazione nazionale a condizione che a livello aziendale sia prevista una riduzione del trattamento retributivo complessivo (anche mediante l'abolizione di voci retributive previste in sede locale) per un importo non inferiore a quello derivante dall'attribuzione dell'indennità di navigazione nazionale. Il diritto all'indennità di navigazione nazionale di cui al presente articolo avrà la stessa decorrenza della riduzione prevista a livello aziendale. Tale operazione dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre 2003.*

#### **INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE NAZIONALE:**

	<i>Preposti</i>	<i>Comuni</i>
<i>Porti con uno o due rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio:</i>	€ 0,0864	€ 0,0576
<i>Porti con tre rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio:</i>	€ 0,8641	€ 0,5760
<i>Porti con quattro o cinque rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio:</i>	€ 1,7281	€ 1,1521
<i>Porti con un numero di rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio pari o superiore a sei:</i>	€ 2,5922	€ 1,7281

*Gli importi inseriti nelle fasce sopra evidenziate saranno corrisposti in ragione delle ore ordinarie effettivamente lavorate*

*Gli importi sopra indicati si riferiscono alle sole qualifiche dei preposti e dei comuni; gli importi relativi a tutte le altre qualifiche saranno calcolati con riferimento all'importo attribuito al comune, parametro 136.*

*L'indennità di navigazione nazionale, per effetto dei criteri in base ai quali ne è stato determinato l'ammontare, essendosi tenuto conto del complesso delle prestazioni rese e della disciplina contenuta nel presente contratto, verrà corrisposta esclusivamente con riferimento*

alle ore di lavoro ordinario effettive e quindi con esclusione delle ore straordinarie e non sarà computabile su alcun istituto contrattuale.

Qualora a livello aziendale, effettuato il trasferimento di cui sopra, residui una quota di compensi previsti dalla contrattazione integrativa aziendale, tale quota verrà trasformata in assegno ad personam che verrà riconosciuto ai soli addetti in servizio alla stipula del presente contratto, specificando il titolo per il quale tali somme erano state riconosciute. Tale operazione potrà essere effettuata solo in quei porti in cui l'istituzione di una erogazione ad personam (o voce simile avente medesimo contenuto), non assorbibile o recuperabile negli anni, non sia stata già realizzata per accordi precedenti la stipula del presente contratto. L'importo massimo trasferibile sotto la voce ad personam sarà pari al 50% del valore globale del contratto integrativo prima della creazione della voce indennità di navigazione nazionale.

Ovviamente in sede locale non potranno essere presentate richieste che comportino, sia pure sotto altra forma, la ricostituzione delle somme trasferite ai sensi del presente articolo.

Tutto quanto sopra previsto lascia inalterato quanto disciplinato dal successivo articolo 23, ed è da questo assolutamente indipendente e non cumulabile.

La modifica del regolamento del servizio, non comporta variazioni di fascia almeno fino alla scadenza della parte normativa del CCNL."

Articolo 23 – Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura

Cancellare la dichiarazione a verbale di questo articolo.

Le parti convengono di rivalutare del 30% gli importi contenuti nei commi 1- e 2- dell'articolo 23.

### **Articolo 27 – Termine e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi**

Aggiungere comma 6:

*"Fatte salve condizioni di miglior favore già in atto in sede aziendale, nel caso di malattia superiore a 30 giorni al marittimo assunto con contratto a tempo indeterminato, su sua richiesta, potrà essere riconosciuto un prestito pari alla paga base conglobata mensile, la restituzione avverrà al momento del pagamento da parte dell'IPSEMA."*

Articolo 29 – Ferie

Aggiungere le seguenti parole alla fine del primo capoverso:

*"Le ferie decorrono dal giorno successivo ai riposi maturati nel ciclo di turnistica in corso di svolgimento al momento di andare in ferie."*

Articolo 30 – Marconisti

Cancellare

### **Articolo 33 – Assicurazione infortuni**

Le parti convengono di effettuare un apposito approfondimento entro il corrente anno al fine di aggiornare, eventualmente, il contenuto dell'articolo.

Articolo 37 – Congedo matrimoniale

Al punto 8. sostituire la dizione "8 giorni" con "15 giorni".

Articolo 37 bis – Periodo di conservazione del posto

Nel primo periodo sostituire le parole "nella misura massima di sei mesi" con le parole "per il tempo strettamente necessario".

Articolo 38 – Cancellare l'articolo "Assistenza sanitaria ai familiari".

Sostituire con il seguente articolo "Congedi parentali".

*"Ai lavoratori verranno riconosciute le disposizioni della legge 8 marzo 2000 n. 53 e successivo decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2000 n. 278."*

Articolo 39 – Risoluzione del contratto di imbarco

Comma 6 modificare come segue:

*"Il contratto di imbarco, in navigazione fuori dagli ambiti portuali, può essere risolto dall'armatore in qualunque tempo e luogo (salvo l'obbligo del rimpatrio)."*

Aggiungere un comma 8bis

*"8 bis – Al personale sbarcato per infortunio sul lavoro, sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino a guarigione clinica."*

*Al personale sbarcato per malattia o infortunio non avvenuto sul posto di lavoro sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino ad un massimo di 360 giorni nel triennio."*

Articolo 45 – Contrattazione integrativa

Comma 2 modificare come segue:

*"La contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto:*

- a) l'adattamento della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale alle peculiarità di attività diverse dal rimorchio portuale in concessione, ma pur sempre afferenti i servizi portuali e destinate a sviluppare la potenzialità dell'azienda;*
- b) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;*
- c) il trasferimento del personale da un porto ad un altro tra quei porti in cui opera la stessa società;*
- d) l'applicazione delle norme sull'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto nel comma successivo."*

Inserire un nuovo comma 2 bis:

*"Premesso che è diritto dell'azienda determinare le modalità con le quali il servizio deve essere reso, le parti si incontreranno in sede locale per esaminare la proposta aziendale di eventuale modifica dell'organizzazione del lavoro, che deve avere motivate ragioni in risposta alle esigenze del traffico. Qualora le stesse non riuscissero a raggiungere un accordo, entro 5 giorni la materia sarà deferita, in sede nazionale, all'esame di una apposita commissione paritetica composta dai rappresentanti nazionali delle rispettive organizzazioni di parte entro i sette giorni successivi. Qualora neppure tale organo paritetico riuscisse a raggiungere un accordo, le parti sono libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie."*

Comma 4

Sostituire la parola "verranno" con le parole "potranno essere".

Commi 6 e 7

Cancellare

Articolo 45 bis – Commissione paritetica nazionale

Sostituire il comma 3 con il seguente:

*"3 – I rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma saranno i responsabili nazionali, i quali potranno essere coadiuvati dalle rispettive RSA ovvero RSU."*

Aggiungere un comma 4:

*"4 – La commissione paritetica potrà essere convocata da ciascuna delle due parti tramite lettera raccomandata contenente la data di convocazione proposta e la motivazione della stessa. La commissione, così convocata, dovrà riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione della convocazione."*

**Aggiungere il seguente articolo – Aspettativa**

*"Il datore di lavoro può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per riconosciute necessità personali e familiari un'aspettativa. Detto periodo non potrà essere superiore a 6 mesi. Anzidetto periodo di aspettativa non comporta retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale."*

Articolo 47 – Decorrenza e durata

Sostituire l'articolo con il seguente:

*"Il presente contratto decorre dal ..... e resterà in vigore fino al ..... per la parte economica, e fino al ..... per la parte normativa. Si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle parti non lo disdica con lettera raccomandata a/r almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso il contratto resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da uno successivo dello stesso livello. La contrattazione integrativa aziendale, anche se disdettata, comporterà il mantenimento dei corrispettivi economici relativi alla prestazione per la quale i corrispettivi stessi erano stati concessi, se la prestazione viene fornita."*

Premesso che

- l'innovazione tecnologica dei rimorchiatori comporta anche un diverso sistema organizzativo aziendale ed un cambiamento delle competenze professionali dei lavoratori;
- che la professionalità dei direttori di macchina attualmente in servizio rappresenta un patrimonio di competenze ed esperienze da salvaguardare e tutelare;
- tale patrimonio possa essere diversamente utilizzato nell'apparato tecnico aziendale anche con corsi di aggiornamento tenuti da tecnici delle società costruttrici degli apparati di bordo;

le parti ritengono necessaria una valutazione congiunta sulla ricaduta che quanto sopra affermato possa comportare in ordine alla composizione qualitativa degli equipaggi.

**Pertanto**

la Commissione Paritetica di cui all'articolo 45 nell'arco della vigenza contrattuale esaminerà le possibili soluzioni da adottare circa le figure professionali necessarie in rapporto all'evoluzione del settore. Dette figure professionali dovranno comunque rispondere ai massimi criteri di sicurezza ed efficienza.

### **Protocollo di intesa**

Premesso che

al settore dei rimorchiatori è applicata la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (e successive modificazioni e integrazioni) e in particolare in base all'articolo 14 della legge n. 84/94 (come modificato dall'art. 1 della legge 30 giugno 2000, n. 186) i servizi di rimorchio sono considerati servizi di interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo, per cui l'Autorità Marittima e Portuale hanno competenza per l'organizzazione e la disciplina del servizio,

### **si concorda**

che le Parti, congiuntamente o separatamente, si attiveranno affinché le Autorità competenti, nel determinare le condizioni per il rilascio di concessioni/autorizzazioni all'esercizio di rimorchio nei porti, pongano come condizione l'effettiva applicazione del CCNL dei rimorchiatori, quale trattamento minimo inderogabile di riferimento.

Roma, 11 giugno 2003

CONFITARMA

ASSORIMORCHIATORI

FILT-CGIL

FIT-CISL

UIL-TRASPORTI